

Rassegna stampa

Centro Studi C.N.I. 11 febbraio 2017



CODICE APPALTI

Italia Oggi 11/02/17 P. 28 Appalti, penali a chi ritarda Andrea Mascolini 1

COSTRUZIONI

Italia Oggi 11/02/17 P. 32 Costruzioni, norme tecniche al vaglio Ue Cinzia De Stefanis 2

ILVA

Sole 24 Ore 11/02/17 P. 7 Ilva, completato il quadro normativo per l'aggiudicazione Matteo Meneghetto 3

PREVIDENZA PROFESSIONISTI

Italia Oggi 11/02/17 P. 34 Casse piccole verso la fusione Simona D'Alessio 5

REDDITO PROFESSIONISTI

Italia Oggi 11/02/17 P. 34 Legali, la soglia della povertà si avvicina Gabriele Ventura 6

CONSULENZE LOW COST

Italia Oggi 11/02/17 P. 29 Consulenze low cost Il no degli avvocati Gabriele Ventura 7

Lo prevede il correttivo del Codice. Sarà proposto in consultazione agli stakeholder

Appalti, penali a chi ritarda Deroghe all'affidamento lavori su progetti esecutivi

DI ANDREA MASCOLINI

Eliminato il soccorso istruttorio oneroso; deroghe all'obbligo di affidare i lavori sulla base di progetti esecutivi; limite del 30% sul subappalto valido soltanto per la categoria prevalente; obbligatorio stimare i corrispettivi professionali con il «decreto parametri»; qualificazione delle imprese di costruzioni su 10 anni; reintrodotte le penali per ritardi nell'esecuzione, finanza di progetto con contributi pubblici fino al 49%. Sono queste alcune delle novità contenute nello schema di decreto legislativo messo a punto dal ministero delle infrastrutture, che raccoglie le diverse proposte emerse sia a seguito delle audizioni parlamentari, sia nei pareri del Consiglio di Stato sui diversi provvedimenti attuativi del decreto 50/2016, sia ancora quelle emerse da segnalazioni e rilievi dell'Autorità nazionale anticorruzione, nonché dalla consultazione pubblica dei Rup (responsabili unici dei procedimenti) di gennaio gestita dalla cabina di regia presso la presidenza del consiglio dei ministri. Le modifiche (si veda *Italia Oggi* di ieri), di cui il ministro delle infrastrutture Graziano Delrio certamente parlerà in audizione parlamentare mercoledì prossimo, non sono certamente di poco rilievo né numericamente (84), né per contenuto, anche se va precisato che si tratta ancora di un testo in alcun modo definitivo che sarà posto in consultazione agli stakeholder.

Lo scopo sarebbe quello di arrivare entro una settimana, dieci giorni, alla formale presentazione del testo in Consiglio dei ministri (ieri il testo non era all'ordine del giorno). Una prima rilevante novità riguarda la disciplina dell'appalto integrato (il contratto di progettazione esecutiva e costruzione), che potrà essere utilizzato per i progetti preliminari e definitivi approvati al 19 aprile 2016; in questi casi non sarà necessario sviluppare la progettazione a livello esecutivo prima si potrà avviare la gara chiedendo all'impresa di svolgere la progettazione definitiva e/o esecutiva e i lavori. L'appalto integrato viene poi ammesso in tutti i casi in cui sia «nettamente prevalente la

componente tecnologica o innovativa» (in realtà la norma era già presente nell'articolo 28 sui contratti misti) e, in termini generali, nei casi di somma urgenza previsti dal codice, prevedendo nel bando l'obbligo di inizio dei lavori entro trenta giorni dall'affidamento. Sul subappalto (che la stazione appaltante potrà vietare) si torna indietro alla previgente disciplina del decreto 163: il limite del 30% varrà soltanto sulla categoria prevalente (per i lavori). Non è più prevista l'esclusione per mancanza di requisiti del subappaltatore, che quindi potrà essere semplicemente sostituito. Per i requisiti di ammissione alla gara si specifica che in caso di consorzi e raggruppamenti temporanei si possa indicare le percentuali di possesso in capo ai consorziati o ai raggruppati, con la precisazione che la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. Eliminato il soccorso istruttorio a pagamento in ragione della causa pregiudiziale innanzi alla Corte di giustizia per contrasto con i principi di concorrenza previsti dal Trattato europeo.

Per rilanciare gli interventi in finanza di progetto, si prevede che il contributo pubblico possa arrivare fino al 49% del valore dell'intervento (a fronte del 30% di oggi).

Diventa obbligatorio per le stazioni appaltanti stimare i corrispettivi di incarichi di

ingegneria e architettura con il decreto 17 giugno 2016 (c.d. «decreto parametri») e sarà vietato remunerare il progettista con meri rimborsi spese o con contratti di sponsorizzazione. Viene innalzato da cinque a dieci anni il periodo di riferimento per la qualificazione delle imprese di costruzioni.

Introdotta l'obbligo di affidamento diretto degli sviluppi progettuali al vincitore del concorso di progettazione. Il rating di impresa sarà un elemento volontario e non obbligatorio, che non si sovrapporrà con il rating di legalità gestito dall'Antitrust. Ripristinata la disciplina (in passato nel dpr 207/2010) sulle penali da applicare in caso di ritardo nell'esecuzione della prestazione da parte dell'appaltatore; saranno stabilite nel contratto, commisurate ai giorni di ritardo e calcolate in percentuale dell'importo contrattuale. Si chiarisce anche che i capitolati e il computo estimativo metrico fanno parte integrante del contratto e che l'anticipazione del prezzo è commisurata al valore del contratto e non all'importo a base di gara.


Nelle procedure negoziate si dà alla stazione appaltante la facoltà di estendere la verifica anche agli altri partecipanti.

© Riproduzione riservata



Le principali novità

- Soccorso istruttorio non più oneroso
- Reintrodotta le penali di caso di ritardo nell'esecuzione dei contratti
- Obbligatorio stimare l'importo dei servizi di ingegneria e architettura con il «decreto parametri»
- Limitato ai lavori della categoria prevalente il tetto del 30% per il subappalto
- La stazione appaltante potrà sempre vietare il subappalto
- Eliminato l'obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori
- Obbligato di affidamento diretto degli sviluppi progettuali al vincitore del concorso di progettazione
- Rating di impresa volontario e applicabile dopo l'entrata in vigore del correttivo
- Qualificazione delle imprese di costruzioni su dieci anni
- Vietato pagare la progettazione con rimborsi o con sponsorizzazioni



Costruzioni, norme tecniche al vaglio Ue

Verso l'approvazione definitiva delle nuove norme tecniche delle costruzioni. Entro il prossimo 8 maggio, le norme tecniche delle costruzioni dovranno ricevere il via libera della commissione Ue alla quale spetta la verifica dell'impatto delle nuove disposizioni sul mercato dei materiali da costruzione e la conseguente compatibilità con le norme europee sulla concorrenza. Il 6 febbraio scorso infatti il ministero dello Sviluppo economico, per conto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, ha inviato alla commissione Ue il decreto di aggiornamento contenente le «nuove norme tecniche per le costruzioni». Non è stata richiesta la procedura di emergenza per l'analisi del documento. L'adozione del decreto si è reso necessario per prevedere l'aggiornamento del decreto ministeriale del 14 gennaio 2008 al fine di garantire i livelli di sicurezza armonizzate per gli edifici.

CONTENUTO DECRETO. La bozza di decreto è formata da 3 articoli con allegato il testo relativo alla revisione delle norme tecniche per le costruzioni. Il primo dei tre articoli del progetto notificato approva il testo aggiornato delle norme tecniche per le costruzioni. I nuovi standard sostituiscono quelli approvati dal decreto ministeriale del 14 gennaio 2008. L'articolo 2 stabilisce la durata del periodo transitorio, dopo l'entrata in vigore delle norme tecniche rivisti, durante i quali le norme tecniche esistenti possono continuare ad applicare al pubblico in corso o pubblica utilità funziona, pubblici già assegnati di lavori, opere

già premiate con i disegni finali e disegni di lavoro e specifiche, così come opere private le cui opere strutturali sono in corso o per i quali i disegni di lavoro e le specifiche sono già state presentate agli uffici competenti. L'articolo 3 stabilisce che le norme tecniche approvate dal decreto entra in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione nella gazzetta ufficiale. L'allegato contiene 12 capitoli riguardanti il soggetto, la sicurezza e i servizi da fornire, le azioni su edifici civile e industriali, i ponti, la progettazione geotecnica, i design per azioni sismiche, gli edifici esistenti, lo Static test, la preparazione di piani strutturali di costruzione e calcoli, i materiali e prodotti per uso strutturale e riferimenti tecnici.

VALUTAZIONE SICUREZZA. La valutazione della sicurezza di una struttura esistente è un procedimento quantitativo, volto a determinare l'entità delle azioni che la struttura è in grado di sostenere con il livello di sicurezza minimo richiesto dalla presente normativa. L'incremento del livello di sicurezza si persegue, essenzialmente, operando sulla concezione strutturale globale con interventi, anche locali. La valutazione della sicurezza, argomentata con apposita relazione, deve permettere di stabilire se l'uso della costruzione possa continuare senza interventi, l'uso debba essere modificato (declassamento, cambio di destinazione e/o imposizione di limitazioni e/o cautele nell'uso); o sia necessario aumentare la sicurezza strutturale, mediante interventi.


Cinzia De Stefanis



Siderurgia. Il 3 marzo il termine per presentare le offerte

Ilva, completato il quadro normativo per l'aggiudicazione

Entro il 30 settembre la chiusura della gara



Matteo Meneghello
MILANO

Slitta al 3 marzo la data di presentazione delle offerte definitive per rilevare gli asset dell'Ilva. La scelta della data ha una ragione precisa, ed è legata all'approvazione del decreto Milleproroghe (previstail 28 febbraio), all'interno del quale troveranno spazio una serie di modifiche al Decreto Ilva, necessarie per avere certezza normativa dell'approvazione del piano ambientale, armonizzandolo con le esigenze del processo di vendita e con la richiesta di proroga avanzata dai potenziali interessati agli asset del gruppo siderurgico (AcciaItalia e Am Investco Italy) nei giorni scorsi.

Prima di procedere al ricevimento delle offerte era necessario avere un quadro normativo certo, e il più possibile vincolante, per mettere in sicurezza soprattutto il piano ambientale. Per questo motivo, la prima modifica riguarda la necessità di inserire anche all'interno del decreto l'indicazione già espressa dai commissari di Ilva agli investitori nella lettera con cui, le scorse settimane, sono stati accolti i piani ambientali e sono state indicate le necessarie modifiche individuate dal comitato di esperti di nomina ministeriale che ha analizzato gli stessi. In particolare, si legge nell'emendamento proposto, saranno «esclusi dalla procedura gli offerenti che non accettino tutte le risultanze del parere, ovvero non conformino o aggiornino di conseguenza l'offerta presentata, adeguandola, in particolare, alle prescrizioni relative alla realizzazione di specifici interventi recate nel medesimo parere, da attuarsi entro la scadenza dell'autorizzazione integrata ambientale in corso di validità».

L'altra modifica di rilievo riguarda, come detto, la scansione temporale legata alla presentazione delle offerte e, a cascata, alle conseguenti richieste di modifica all'Aia, e al decreto della presidenza del Consiglio dei ministri che deve approvare le modifiche. A oggi il termine stabilito dal decreto per la scadenza del piano ambientale, prorogabile di diciotto mesi, era fissato al 30 giugno di quest'anno. Con lo slittamento delle offerte (necessario per permettere agli investitori una proposta ponderata, conforme alle modifiche richieste dal comitato degli esperti sul piano ambientale), la richiesta di proroga di diciotto mesi su istanza dell'aggiudicatario, che diviene efficace solo con l'emanazione del

TERMINE ULTIMO

Lo scudo giudiziario che tutela il soggetto che rileverà gli asset dell'acciaieria scadrà il 30 dicembre



Autorizzazione Aia

Le regole Ue permettono di esercitare un impianto con l'Autorizzazione integrata ambientale. Comprende le autorizzazioni industriali e ambientali. L'Aia è rilasciata dal ministero dell'Ambiente o (impianti minori) dalla Regione. È un documento negoziale in cui i miglioramenti produttivi e ambientali sono discussi da azienda e pubblica amministrazione anche dopo il rilascio.

Dpcm sul piano ambientale, rischiava di cadere oltre il 30 giugno. Il rischio di una corsa contro il tempo o, peggio, di un "limbo" normativo, è scongiurato dalla proroga della scadenza di tre mesi: dal 30 giugno al 30 settembre.

Alla scadenza dell'Aia sono di conseguenza adeguati gli obblighi: in questo modo si ottiene il risultato di allineare il recente parere del ministero dell'Ambiente (che prevede prescrizioni significative, con tempi di attuazione che rischiano di andare oltre la data del 31 dicembre 2018) con la normativa vigente (quindi 18 mesi dopo il Dpcm, che a questo punto può essere emesso entro il 30 settembre), per permetterne un'applicazione piena e rigorosa.


Sempre in questo ambito, il legislatore ha deciso di rendere più cogente l'operazione di modifica: dal «può presentare» precedente si passa a «presenta entro 30 giorni», per evitare ulteriori slittamenti.

L'ultima modifica, infine, smina il campo da eventuali polemiche legate allo scudo giudiziario di cui godranno i soggetti che rileveranno gli asset dell'Ilva. Lo strumento ha una scadenza precisa, fissata dall'ultimo decreto al 30 dicembre 2018. La preoccupazione del Governo è relativa al fatto che per talune prescrizioni ambientali possa essere chiesto un differimento; in questo caso non è comunque prorogabile la copertura giudiziaria: nell'emendamento al Milleproroghe si precisa che un eventuale allungamento dei termini delle prescrizioni non trascina anche lo scudo, che copre fino al 31 dicembre 2018, vale a dire diciotto mesi dall'emanazione del Dpcm (al massimo 31 marzo 2019, considerata la proroga trimestrale stabilita dagli emendamenti in corso di approvazione).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alle pagine 17 e 21


ArcelorMittal in utile, interesse per Ilva



I big della siderurgia

I PIÙ GRANDI PRODUTTORI DI ACCIAIO

Classifica per Paese produttore 2016. In milioni di tonnellate e var.% sul 2015



Fonte: Worldsteel

Senato. Il gruppo indiano partecipa con una quota del 35% alla cordata AcciaItalia

La previsione contenuta nel Testo unico. Levata di scudi degli enti di giovane generazione

Casse piccole verso la fusione Possibile l'accorpamento delle realtà sotto i 60 mila iscritti

DI SIMONA D'ALESSIO


Sprint all'accorpamento delle Casse previdenziali (sotto i 60 mila iscritti), seguendo parametri di «affinità» fra le professioni, nonché includendo pure categorie «non organizzate in Ordini e collegi». E, per semplificare lo scenario, altolà alla «costituzione di nuovi Enti monocategoriali». A sventolare la bandiera della fusione degli Istituti pensionistici è l'iniziativa legislativa della Commissione bicamerale di controllo sulle forme di previdenza pubblica e privata, un Testo unico nel quale, oltre a mettere, fra l'altro, precisi paletti per riaffermare la natura giuridica privata e riordinare il capitolo dei controlli degli Enti, si scava un solco per la loro fusione «entro cinque anni dall'entrata in vigore» della disciplina; il provvedimento, fresco d'inchiostro, e presto al vaglio del governo, è stato redatto al termine dell'indagine conoscitiva sulle attività delle Casse, come ha raccontato la vicepresidente

La norma sull'accorpamento	
I CRITERI	All'articolo 3 del Testo unico sul riordino della normativa degli Enti previdenziali, stilato dalla Commissione Bicamerale di controllo, si stabilisce che, per favorire «l'accrescimento della solidità economica-finanziaria e lo sviluppo di sinergie gestionali a tutela degli interessi degli iscritti, entro 5 anni dall'entrata in vigore» della disciplina le Casse con «numero di iscritti inferiore a 60.000 deliberano l'accorpamento con altri Enti», secondo «criteri di riunione delle professionalità simili e tra loro professionalmente interconnesse». Enti monocategoriali «possono accorparsi», e «includere altre categorie professionali non organizzate in Ordini e collegi», disciplinate dalla legge 4/2013 (sulle professioni non regolamentate) che siano «prive di protezione previdenziale pensionistica obbligatoria»

dell'organismo parlamentare Titti Di Salvo del Pd (si veda *ItaliaOggi* di ieri). Se, però, i diretti interessati dal piano di rinnovamento apprezzano «l'interessamento» istituzionale, con l'obiettivo di risolvere delle criticità da tempo segnalate (a partire dal regime fiscale che il testo vuole, invece, «armoniz-

zare» a quello della previdenza complementare), l'ipotesi di una «fusione a freddo», calata dall'alto, non trova estimatori. Soprattutto fra gli Enti di «giovane generazione», nati con il dlgs 103/1996. «La solidità di una Cassa è correlata alla sua capacità di gestione, non va valutata in base al numero dei suoi iscritti. La norma giustifica l'accorpamento, perché così avremmo maggiore capacità «rispetto alle complesse scelte d'investimento», ma ognuno di noi conosce le peculiarità della sua platea di professionisti, e le operazioni finanziarie che facciamo sono proprio tarate su di loro», ha commentato a *ItaliaOggi* la presidente dell'Enpab (biologi) **Tiziana Stallone**. «Incomprensibile» per il numero uno dell'Enpac **Alessandro Visparelli** «fermarsi al criterio della grandezza. Siamo pronti al dialogo, cercheremo di capire quale linea ha seguito la Commissione», mentre secondo il suo omologo dell'Enpapi Mario Schiavon «se siamo Enti privati e sostenibili, perché dovremmo unificarci? La decisione deve poter avvenire su base volontaria». «Non è l'accorpamento la strada per incrementare l'efficienza delle Casse» a giudizio del vicepresidente dell'Enpap **Federico Zanon**, «avere associata una categoria professionale permette di fare delle politiche previdenziali mirate

su di essa». Ad esprimere «forte contrarietà» all'iniziativa è stato, infine, il vertice dell'Epap **Stefano Poeta**: «Più gestioni separate all'interno dello stesso Ente è un fattore che genera certamente un aggravio di costi. La solidità economico-finanziaria non è garantita dalle grandi dimensioni di una Cassa», ha scandito.



I NUMERI DELL'AVVOCATURA 2016 ELABORATI DA CASSA FORENSE

Legali, la soglia della povertà si avvicina

Oltre 140 mila avvocati sulla soglia della povertà. Di questi: in 20 mila nel 2016 non hanno neanche inviato il modello dichiarativo alla Cassa, altri 20 mila hanno reddito pari a zero o addirittura inferiore, in 60 mila non superano i 10.300 euro l'anno e i restanti 40 mila e rotti arrivano al massimo a 20 mila euro. Gli avvocati, però, continuano ad aumentare: gli iscritti agli albi sono arrivati a quota 241.712, vale a dire quattro avvocati ogni mille abitanti. Sono i «Numeri dell'avvocatura 2016», elaborati dalla Cassa forense sulla base dei redditi professionali Irpef e dei volumi d'affari Iva relativi al 2015 dichiarati dagli iscritti all'interno di Modello 5. Nel dettaglio, due avvocati su tre (64,4%) faticano a raccogliere 20 mila euro l'anno, con la percentuale più alta (27,4%) che guadagna in media poco più di cinque mila euro. Il peso, invece, degli avvocati che superano i 50 mila euro di reddito è pari al 20%. I «ricchi», invece, che vanno oltre la soglia dei 97.850 euro l'anno, sono il 7% del totale. Andando a guardare il volume d'affari 2015 la situazione non cambia: un avvocato su tre (34%) ha dichiarato un volume d'affari ai fini Iva in media sotto gli otto mila euro al mese, mentre più del 70% rientra nelle fasce sotto i 48.850 euro di fatturato. Dal rapporto di Cassa forense emerge comunque un lieve miglioramento rispetto all'anno scorso: il reddito medio Irpef dichiarato nel 2015 dagli avvocati iscritti alla Cassa è stato pari a 38.385 euro, il 2,3% in più rispetto a quello del 2014. Se si pensa, però, che prima del crollo

Reddito professionale Irpef

Classi di importo	Volume d'affari (media mensile)	Volume medio IVA	N° praticanti	%	(% massa 2014)
Mod. 5 non presentato			20.047	8,3%	(8,2%)
< zero	€ 0	€ 0	16.696	7,0%	(6,4%)
1 - 10.300	€ 392.314.160	€ 1.939	11.422	5,0%	(4,9%)
10.300 - 17.700	€ 23.741.397	€ 11.041	5.031	2,3%	(2,3%)
17.700 - 48.850	€ 1.988.919.879	€ 19.061	66.177	30,3%	(30,3%)
48.850 - 97.850	€ 2.003.748.856	€ 68.614	29.303	13,3%	(13,3%)
97.850 - 150.000	€ 1.354.368.772	€ 120.057	11.280	5,1%	(5,1%)
150.000 - 250.000	€ 850.813.117	€ 190.034	7.920	3,4%	(3,4%)
250.000 - 500.000	€ 1.774.623.075	€ 342.191	1.888	0,9%	(0,9%)
> 500.000	€ 473.897.362	€ 1.024.222	3.001	1,4%	(1,4%)
TOTALE	€ 12.798.072.308	€ 623.665	239.518	100%	100%

del 2013 (-17,7%), il reddito medio era di 47 mila euro, si capisce come l'avvocatura sia in crisi. Andando ad analizzare i redditi per regione, quella più «proletarizzata» resta la Calabria (16.920 euro l'anno), seguita da Molise (19.581 euro) e Basilicata (20.331). Le regioni più «ricche» sono, invece, la Lombardia (67.857 euro l'anno) dove conta l'avvocatura d'affari, il Trentino Alto Adige (61.334 euro) e la Valle d'Aosta (48.546 euro). In media, gli avvocati del Nord hanno dichiarato un reddito pari a 55.559 euro, quelli del Centro 42.512 euro e quelli di Sud e Isole 22.822 euro. Non si arresta, però, la crescita del numero di avvocati: gli iscritti alla Cassa forense al 31 dicembre 2016 sono 239.848, con un'età media pari a 46,1 anni. L'anno scorso erano 235.055, e l'età media era di 45,8 anni. Andando ad analizzare i dati per regione, la Calabria resta quella con il maggior numero di avvocati rispetto alla popolazione: sono 6,8 ogni mille abitanti. A seguire la Campania, con 5,9 avvocati ogni mille abitanti e il Lazio (5,6). Per quanto riguarda

il numero degli iscritti, invece, al primo posto c'è la Campania (33.931), seguita da Lombardia (33.261) e Lazio (32.812). In generale, al Nord ci sono 79.213 avvocati, al Centro 53.845 e al Sud e Isole 106.790. «Registriamo una inversione di tendenza rispetto all'anno passato», commenta il presidente di Cassa forense, Nunzio Luciano, «e in generale rispetto agli ultimi quattro anni in cui i redditi erano sempre calati. Dall'altro lato gli avvocati aumentano sempre di più in un sistema che in questo momento non offre possibilità sufficienti. Dobbiamo essere in grado di interpretare il cambiamento perché nei prossimi anni aumenterà l'offerta di servizi legali. Come Ente stiamo aiutando gli avvocati offrendo una serie di opportunità attraverso i fondi dedicati all'assistenza. È preoccupante il dato di coloro che non hanno inviato modello 5», conclude Luciano, «abbiamo chiesto l'intervento degli ordini che devono sanzionare questo comportamento dal punto di vista disciplinare».

Gabriele Ventura



Le reazioni ai servizi prestati da Outletlegale

Consulenze low cost Il no degli avvocati

DI GABRIELE VENTURA

Avvocatura compatta contro la consulenza legale low cost. Il riferimento, in particolare, è al portale Outletlegale.com, che offre al potenziale cliente «l'avvocato più vicino e al miglior prezzo in 48 ore» (*ItaliaOggi* del 9/2/2017). In particolare, Movimento Forense ha segnalato la questione all'ordine degli avvocati di Brescia, competente per territorio ad analizzare il comportamento deontologico degli avvocati che hanno dato disponibilità alla società che gestisce questo tipo di servizi (Clubb3rs srl, che organizza e vende biglietti per festival di musica techno). Il Coa, in merito, «ha emanato una raccomandazione deontologica di portata generale», spiega **Massimiliano Cesali**, presidente di Movimento Forense, «con cui sottolinea che tali offerte presuppongono l'attività compiacente ed interessata di colleghi che, in violazione di precise norme deontologiche, si renderebbero disponibili a predisporre preventivi di spesa senza nemmeno conoscerne i destinatari, ad esporre compensi poco dignitosi per la professione ed a svolgere incarichi difensivi acquisiti da terzi intermediari, consentendo a costoro inammissibili vantaggi economici. Come Movimento Forense», sottolinea Cesali, «attraverso

l'organismo politico dell'avvocatura, abbiamo chiesto con la presentazione di un ddl l'introduzione dell'equo compenso». A parere di **Remo Danovi**, presidente del Coa di Milano, «resta un problema di qualità e affidabilità: il rischio di un servizio economicamente vantaggioso non può essere valutato solo sul piano della indiscussa libertà di concorrenza, ma della sua adeguatezza rispetto al livello di competenza necessario per il problema posto dal cliente». Secondo **Luigi Pansini**, segretario generale dell'Associazione nazionale forense, «l'avvocatura dovrebbe fermarsi un attimo a riflettere, per reagire con forza e proporre un modello, con un metodo diverso da quello con cui si è data una legge professionale che fa acqua da tutte le parti e non ha migliorato in alcun modo la condizione della professione e degli avvocati». I giovani avvocati dell'**Aiga**, invece, affermano di non condividere «in alcun modo le tecniche di vendita che si addicono al settore commerciale e non certo professionale, e sistematicamente denuncia alle autorità disciplinari la violazione delle norme deontologiche». A parere di **Laura Jannotta**, presidente delle Camere civili, si tratta di «iniziative svilenti per la figura dell'avvocato e della propria professione, che non rispecchiano i profili deontologici che vengono in questo modo calpestati».

